



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi

Direzione Generale del personale e della formazione

All.ti: 3

Roma, 09 MAG. 2024

Alla Corte Suprema di Cassazione

Alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione

Alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Alle Corti di Appello

Alle Procure Generali della Repubblica presso le Corti di Appello

Ai Commissari regionali per la liquidazione degli usi civici

p.c. Al Gabinetto dell'On. Ministro

Al sig. Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi

All'Ufficio I della Direzione Generale del Personale e della
Formazione

OGGETTO: Richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001. Istruzioni per l'inoltro. Seguito.

Facendo seguito alla circolare in data 7 dicembre 2021, in materia di svolgimento di incarichi extraistituzionali, al fine di agevolare l'inoltro delle relative istanze di autorizzazione dei dipendenti dell'amministrazione giudiziaria, si allega il **modulo di istanza (all. 1)** predisposto in formato word, unitamente al **modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. 2)**, da compilare a cura del dipendente interessato, che l'ufficio di appartenenza dello stesso dovrà poi inviare, tempestivamente, all'Ufficio IV della Direzione Generale del Personale e della Formazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata prot.dog@giustiziacert.it, previa verifica della completezza dei dati.

Dette istanze dovranno pervenire corredate del parere espresso dal Dirigente o, in mancanza, del Capo dell'Ufficio cui spetta la valutazione della compatibilità dell'attività extraistituzionale con le esigenze del servizio e dell'insussistenza di situazioni conflittuali di interesse.

Si rammenta anche il contenuto della Circolare datata 22 novembre 2022, appositamente elaborata al fine di fornire delucidazioni in merito all'espletamento, da parte del personale dell'amministrazione giudiziaria, di incarichi extraistituzionali in qualità di docenti, tutor o di relatori, e reperibile sul sito del Ministero della Giustizia al seguente percorso: [home/come fare/schede per il personale organizzazione giudiziaria/incarichi extraistituzionali](#).

Nello specifico, lo svolgimento di detti incarichi non necessita di autorizzazione da parte della Direzione, fermo restando l'obbligo di comunicazione, da parte del dipendente interessato, che dovrà pervenire con il parere dell'Ufficio, cui la Direzione non darà riscontro tranne che non sia necessario procedere ad istruttorie o nel caso di diniego all'espletamento degli incarichi medesimi.

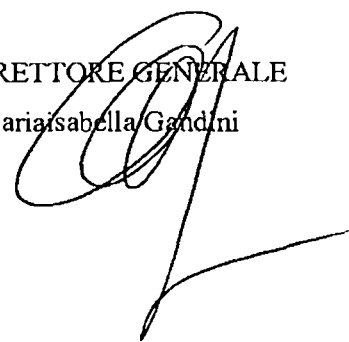
Si allegano, ad ulteriore chiarimento, delle FAQ (all. 3) aventi ad oggetto le questioni che, in materia di incarichi extraistituzionali, più frequentemente hanno interessato la Direzione in occasione alle recenti assunzioni.

Si coglie, in particolare, l'occasione per rappresentare che, in materia di lavoro sportivo, la normativa di riferimento è stata novellata di recente; si segnala, al riguardo, il contenuto innovativo dell'art. 25 comma 6 del D. Lgs. 28.02.2021 n. 36, in vigore dal 1° luglio 2023 e del recente Decreto 10 novembre 2023, della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cfr. allegata FAQ n. 8).

Le Corti di Appello e le Procure Generali presso le stesse Corti sono pregate di diffondere la presente nota in tutti gli uffici del proprio distretto per darne massima comunicazione al personale dipendente.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariaisabella Gandini



ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

(art. 53 del D.L.vo n. 165/2001)

da compilare preferibilmente in formato word

Il/La sottoscritto/a _____

Codice Fiscale _____

in servizio _____

con il profilo professionale di _____

con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50%

CHIEDE

di essere autorizzato/a allo svolgimento del sotto indicato incarico in relazione al quale, assumendone la piena responsabilità

DICHIARA

Incarico*

Oggetto: _____

Tipologia del contratto (se già in possesso dell'interessato allegare la bozza contrattuale o la lettera di incarico; diversamente dovrà essere indicato il tipo di rapporto di lavoro che regola la prestazione lavorativa, il quale non potrà, in ogni caso, assumere i caratteri della subordinazione):

Eventuale ipotesi normativa di riferimento: _____

Periodo di svolgimento (data inizio e fine): _____

Impegno quantificato, anche in via presuntiva, in giornate e/o ore richieste per lo svolgimento dell'incarico:

A titolo oneroso/gratuito (eliminare l'opzione che non interessa)

Se retribuito, indicare l'ammontare del compenso lordo complessivo previsto o presunto (a qualsiasi titolo es. rimborso spese forfetario, gettone di presenza, indennità):

**In relazione alla prestazione lavorativa extraistituzionale che il dipendente intende svolgere, potranno essere richieste ulteriori informazioni*

Soggetto conferente l'incarico

Denominazione: _____

C.F. o P.IVA: _____

Sede ed indirizzo: _____

Pec o, in mancanza, E-mail: _____

Intrattiene rapporti con l'Amministrazione giudiziaria **SI - NO** (eliminare l'opzione che non interessa)

- se **SI** indicare la tipologia dei predetti rapporti: _____

Soggetto erogante il compenso

Denominazione: _____

Sede ed indirizzo: _____

Pec o, in mancanza, E-mail: _____

DICHIARA inoltre che

- l'incarico sarà svolto al di fuori dell'orario di lavoro e non pregiudicherà le primarie esigenze del servizio;

- di avere in corso di svolgimento ulteriori incarichi extraistituzionali **NO - SI** (eliminare l'opzione che non interessa)

- se **SI** indicare quali e gli estremi dell'autorizzazione ricevuta

- di non avere/di avere procedimenti disciplinari pendenti (eliminare l'opzione che non interessa)

- di non avere/di avere procedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale pendenti (eliminare l'opzione che non interessa)

ALLEGA

Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000

- EVENTUALI NOTE E OSSERVAZIONI:

Luogo e data

Firma

N.B. La presente istanza, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere trasmessa, unitamente all'allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione (anch'essa debitamente compilata e sottoscritta) e al documento d'identità del dipendente interessato, dall'ufficio di appartenenza dello stesso, tramite protocollo informatico, corredata del parere del Dirigente o, in mancanza del Capo dell'Ufficio.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(rilasciata ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____

(Cognome) (Nome)

Nato/a a _____ (Prov.) _____

Il _____

Qualifica _____

in servizio presso _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000: *(eliminare l'opzione che non si utilizza)*

- di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto di sua conoscenza
- di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali *(indicare il numero del procedimento, l'ufficio presso il quale è incardinato e per quali reati)*

Il/La sottoscritto/a è a conoscenza del fatto che le informazioni fornite saranno trattate, anche con strumenti informatici, dall'Amministrazione unicamente per l'assolvimento dei propri scopi istituzionali e nel rispetto del principio di pertinenza, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni sono state rese.

Luogo e data _____

Firma

1- Sono un vincitore di concorso di prossima assunzione: posso continuare a svolgere attività lavorative iniziate prima dell'assunzione?

Lo svolgimento di attività extraistituzionali da parte del pubblico dipendente è disciplinato dall'articolo 53 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001.

Sono assolutamente incompatibili con il rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con percentuale lavorativa superiore al 50% altro impiego pubblico, impiego alle dipendenze di privati, esercizio di attività industriali, commerciali o comunque imprenditoriali, esercizio di professioni, assunzione di cariche in società costituite a fine di lucro; sono fatte salve le deroghe per legge previste.

Nel caso in cui l'attività extraistituzionale in questione rientri nelle citate ipotesi di incompatibilità assoluta, la stessa **dovrà essere cessata al momento dell'assunzione in servizio presso l'amministrazione e non già alla data di stipulazione del relativo contratto (se non coincidente con la data di assunzione in servizio).**

Nel caso in cui, invece, l'attività extraistituzionale in questione non rientri nelle citate ipotesi di incompatibilità assoluta, ai fini dell'eventuale prosecuzione della stessa, il dipendente interessato dovrà presentare, sempre al momento dell'assunzione in servizio, **tramite l'ufficio di assegnazione**, apposita istanza di autorizzazione al competente Ufficio IV di questa Direzione, alla pec prot.dog@giustiziacer.it, come indicato nella circolare del 7 dicembre 2021 e dalla circolare cui le presenti Faq sono in allegato, pubblicate entrambe sul sito web del Ministero della Giustizia (Home/Come fare per/Schede per il personale/Incarichi extraistituzionali).

In attesa delle valutazioni circa il rilascio dell'autorizzazione richiesta, l'interessato dovrà **sospendere** l'attività in corso.

2- Sono un vincitore di concorso di prossima assunzione: sussiste l'obbligo di cancellazione dagli albi professionali e, in particolare, dall'albo degli avvocati?

Per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, si rinvia all'articolo 6, comma 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia (B.U. Ministero Giustizia n. 20 pubblicato il 31 ottobre 2023), ai sensi del quale: *“Nel caso in cui il dipendente abbia diritto ad iscriversi ad albi professionali, la relativa iscrizione deve essere comunicata al superiore gerarchico, a meno che non abbia costituito requisito essenziale per l'ingresso o per la progressione all'interno dell'amministrazione.”*

E' rimesso ai singoli ordini professionali determinare, sulla base delle disposizioni di legge che disciplinano le singole professioni, se sia o meno consentito al professionista, al quale è precluso l'esercizio della professione in quanto pubblico dipendente, mantenere l'iscrizione all'albo di appartenenza, ed, eventualmente, con quali modalità.

I neoassunti dovranno poter comprovare di aver depositato presso l'Ordine professionale di appartenenza, comunicazione dell'imminente assunzione al fine delle conseguenti determinazioni da parte del proprio ordine.

Con riferimento all'iscrizione all'albo degli avvocati, si ritiene di dover specificare che i vincitori di concorso per assunzione a tempo indeterminato, prima di assumere servizio presso l'Amministrazione giudiziaria, dovranno poter comprovare di aver presentato istanza di cancellazione dal relativo albo professionale. L'articolo 18 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 stabilisce, infatti, l'incompatibilità della professione di avvocato “con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”. La sussistenza di detta condizione di incompatibilità preclude, ai sensi del precedente articolo 17, comma 1, lett. e) l'iscrizione all'albo. Già la Legge n. 339 del 25 novembre 2003 aveva ripristinata l'incompatibilità tra la professione e l'assunzione di qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato. I vincitori di concorso per assunzione a tempo determinato nel profilo di addetto all'Ufficio per il Processo dovranno ottemperare a quanto previsto dall'art. 11 comma 2 bis del decreto legge 9 giugno 2021 n.80, ai sensi del quale: *“L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo”.*

I vincitori di concorso per assunzione a tempo determinato in altri profili dovranno poter comprovare di aver depositato presso l'Ordine professionale di appartenenza, comunicazione dell'imminente assunzione al fine delle conseguenti determinazioni da parte del proprio ordine

3- Sono un vincitore di concorso di prossima assunzione: posso continuare a svolgere il tirocinio professionale per essere iscritto allo specifico albo?

Il tirocinio professionale, come previsto dall'art. 6 D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 (compreso quello forense di cui all'art. 41 della L. n. 247/2012) può essere svolto contestualmente al rapporto di lavoro con l'amministrazione giudiziaria, alle seguenti condizioni: verifica, da parte dell'ufficio di appartenenza, dell'insussistenza, in considerazione degli orari e delle modalità di svolgimento, di situazioni di conflitto di interesse con l'attività istituzionale; svolgimento del tirocinio a titolo gratuito o con il solo rimborso delle spese documentate, al di fuori dell'orario di lavoro, senza pregiudicare le primarie esigenze del servizio, senza abilitazione al patrocinio e nel rispetto del Codice di comportamento.

Sarà cura, pertanto, dell'interessato fornire le necessarie informazioni all'ufficio di appartenenza (specificando lo studio presso il quale svolge il tirocinio e la tipologia dei procedimenti trattati) **cui compete ogni valutazione circa la compatibilità**, nonché informare il consiglio dell'ordine di riferimento, cui è rimessa invece ogni valutazione circa la permanenza dell'iscrizione all'albo dei praticanti dei dipendenti interessati.

4- Sono un vincitore di concorso di prossima assunzione: posso continuare a svolgere il tirocinio per la nomina a magistrato onorario?

Il tirocinio formativo per le funzioni di Giudice Onorario / Vice Procuratore Onorario può essere svolto contestualmente al rapporto di lavoro con l'amministrazione giudiziaria, purché, in considerazione degli orari e delle modalità di svolgimento, non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'attività istituzionale e, comunque, al di fuori dell'orario di lavoro, senza pregiudicare le primarie esigenze del servizio e nel rispetto del Codice di comportamento.

La valutazione della conciliabilità del tirocinio con le esigenze di servizio spetta, anche in questo caso, all'ufficio di appartenenza dell'interessato.

Decorso il periodo di Tirocinio, in caso di nomina a Giudice Onorario / Vice Procuratore Onorario, il dipendente interessato dovrà presentare alla Direzione Generale, per il tramite dell'ufficio di appartenenza, istanza di autorizzazione allo svolgimento delle funzioni onorarie, con indicazione dei seguenti dati: data D.M. di nomina (e/o della delibera CSM), data fine incarico (prevista o presunta), importo lordo della retribuzione annua (prevista o presunta). L'istanza dovrà pervenire con il parere espresso dal Dirigente o, in mancanza, dal Capo dell'ufficio il quale dovrà comunque esprimersi qualora le funzioni onorarie debbano essere svolte dall'interessato nello stesso ufficio ove sono espletate le sue funzioni istituzionali.

5- Sono un vincitore di concorso di prossima assunzione: posso mantenere la titolarità della partita IVA, aperta in ragione dell'attività professionale svolta prima dell'assunzione in servizio?

Ai dipendenti assunti a tempo indeterminato, è consentito mantenere, per un periodo massimo di tre mesi dall'assunzione in servizio presso questa amministrazione, la partita IVA aperta in relazione all'attività professionale pregressa, al solo fine di incamerare i compensi maturati se esistenti.

Si chiarisce che i neoassunti potranno avvalersi di detta prerogativa effettuando una comunicazione all'Ufficio IV della Direzione Generale del Personale e della Formazione, esclusivamente per il tramite dell'Ufficio di assegnazione.

Al termine dei tre mesi concessi, sarà cura degli interessati depositare la documentazione -comprovante l'avvenuto inoltro della richiesta di cessazione della partita IVA alla competente Agenzia delle Entrate - presso l'ufficio di appartenenza, che dovrà tempestivamente assicurare l'Ufficio IV della scrivente Direzione al riguardo.

E' possibile richiedere una proroga del predetto termine di tre mesi, laddove è prevista o presunta una riscossione del credito in tempi ragionevolmente brevi.

Diversamente la partita IVA dovrà essere chiusa, ferma restando la possibilità di riapirla, in via del tutto eccezionale, quando imminente la riscossione del credito e per il tempo strettamente necessario ad incassarlo.

Ai dipendenti assunti a tempo determinato, è consentito mantenere aperta la partita IVA per tutta la durata del contratto a tempo determinato al solo fine di introitare i compensi e crediti, maturati e non riscossi, conseguenti alla propria attività professionale pregressa, astenendosi, pertanto, dall'utilizzarla al di fuori di detta ipotesi, stante il divieto per il pubblico dipendente di esercitare l'attività professionale.

6- Sono un vincitore di concorso di prossima assunzione: posso mantenere la titolarità della partita IVA aperta in ragione dell'esercizio di attività agricola?

Non è possibile mantenere la titolarità della partita IVA agricola, in quanto la stessa comporta l'attribuzione, in capo al pubblico dipendente, dello "status" di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, figure ambedue incompatibili con il rapporto di pubblico impiego a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50%.

7- Sono un vincitore di concorso di prossima assunzione: posso continuare ad essere semplice socio in società di capitale? E in società di persone?

La partecipazione, in qualità di semplice socio di capitale, ad una S.r.l. o una S.p.a. è compatibile con lo status di pubblico dipendente e non necessita di autorizzazione, purché il dipendente interessato non presti la propria opera né rivesta cariche sociali nell'ambito della società medesima.

La partecipazione, in qualità di semplice socio, in una società di persone non è compatibile con il rapporto di pubblico impiego atteso il coinvolgimento attivo nelle dinamiche dell'impresa, che tale partecipazione implica, sia sotto il profilo delle responsabilità che dell'interesse economico.

La partecipazione ad una Società in accomandita semplice, in qualità di semplice socio accomandante, è compatibile con lo status di pubblico dipendente e non necessita di autorizzazione, purché non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 2314, comma 2 del c.c., e purché il socio accomandante non compia atti di amministrazione o tratti o concluda affari in nome della società (cfr., al riguardo, il divieto previsto dall'art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3).E' invece incompatibile la partecipazione in qualità di socio accomandatario.

8- Sono un vincitore di concorso di prossima assunzione: posso continuare a svolgere attività nell'ambito delle società e delle associazioni dilettantistiche?

Si riporta, al riguardo, il contenuto dell'art. 25 comma 6 del D. Lgs. 28.02.2021 n. 36, in vigore dal 1° luglio 2023: *"I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e*

direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza..."

Circa le modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione, si rinvia alla faq di cui al punto 1).

Con Decreto 10 novembre 2023, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, nell'individuare i "Parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165", ha stabilito, con riferimento ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, che la prestazione di lavoro sportivo non deve rivestire carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata e che si considera prevalente l'attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

9- Sono un vincitore di concorso di prossima assunzione: posso continuare a svolgere il dottorato di ricerca e con quali modalità?

Il dipendente che sia interessato a proseguire il dottorato di ricerca dovrà comunicare alla Direzione, tramite il suo ufficio di assegnazione, con quali modalità intende svolgerlo e dimostrare di avere informato il Collegio docenti competente, della sua avvenuta assunzione presso l'amministrazione giudiziaria, ai fini delle conseguenti valutazioni ai sensi della normativa vigente.

E' possibile richiedere l'aspettativa per svolgere il dottorato di ricerca, solo in caso di contratto a tempo indeterminato, ai sensi degli artt. 2 della Legge 13.08.1984, n. 476 e s.m.i. e 42, comma 2 del CCNL del personale Comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 12.02.2018. Poiché tale aspettativa può essere concessa compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, la domanda (corredata dalla certificazione attestante l'ammissione al corso di dottorato) dovrà pervenire con il parere espresso dal Dirigente o, in mancanza dal Capo dell'ufficio e qualora l'ammissione al corso comporti l'attribuzione della borsa di studio il dipendente sarà collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del corso o della borsa. Nel caso, invece, di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato collocato in aspettativa conserverà il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti in quest'ultima ipotesi. Infine, non hanno diritto all'aspettativa per dottorato di ricerca i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detta aspettativa.

10- Sono un vincitore di concorso di prossima assunzione: posso mantenere l'iscrizione all'albo dei Consulenti e dei Periti istituito presso gli uffici giudiziari?

No, se ne deve chiedere la cancellazione (cfr. al riguardo Decreto interministeriale 6 luglio 1998 G.U. serie generale n.161 del 13 luglio 1998 art.2 comma 12).

Il personale a tempo determinato può chiederne anziché la cancellazione la sospensione, per la durata del contratto, sempre che l'ufficio giudiziario che detiene l'albo, lo consenta.